XIX legislatura

A.S. 958:

"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2023 n. 107



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancio CU@senato.it – **J** @SR Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 958: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL107, dicembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I PRINCÌPI E OBIETTIVI	1
Articolo 1 (Principi generali)	1
Articolo 2 (Obiettivi e ambiti di intervento)	1
Articolo 3 (Giornata nazionale del made in Italy)	2
TITOLO II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE	
STRATEGICHE NAZIONALI	3
Capo I MISURE GENERALI	3
Articolo 4 (Fondo nazionale del made in Italy)	
Articolo 5 (Sostegno all'imprenditorialità femminile)	7
Articolo 6 (Misure di incentivazione della proprietà industriale)	8
Articolo 7 (Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)	
Capo II MISURE SETTORIALI	10
Articolo 8 (Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)	
Articolo 9 (Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)	
Articolo 10 (Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da proce di riciclo)	essi
Articolo 11 (Misure per la transizione verde e digitale nella moda)	
Articolo 12 (Misure di semplificazione per la filiera della nautica)	
Articolo 13 (Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)	
Articolo 14 (Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)	
Articolo 15 (Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche de filiera della ceramica)	lla
Articolo 16 (Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)	
Articolo 17 (Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzion del pane fresco e della pasta)	ie
TITOLO III ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20
Articolo 18 (<i>Liceo del made in Italy</i>)	
Articolo 19 (Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)	
TITOLO IV MISURE DI PROMOZIONE	
Articolo 20 (Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)	
immateriale)	
Articolo 22 (Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)	
Articolo 23 (Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio cultural Articolo 24 (Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore	?
termale)	30

	Articolo 25 (Imprese culturali e creative)	31
	Articolo 26 (Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)	32
	Articolo 27 (Creatori digitali)	33
	Articolo 28 (Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali,	
	audiovisive e librarie)	
	Articolo 29 (Contributo per le imprese culturali e creative)	34
	Articolo 30 (Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)	36
	Articolo 31 (Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)	37
	Articolo 32 (Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)	37
	Articolo 33 (Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)	38
	Articolo 34 (Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)	40
	Articolo 35 (Promozione della cucina italiana all'estero)	41
	Articolo 36 (Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)	41
	Articolo 37 (Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotta agroalimentari italiani nel mondo)	
	Articolo 38 (Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)	45
	Articolo 39 (Distretti del prodotto tipico italiano)	46
	Articolo 40 (Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)	47
TIT	OLO V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY	48
	po I PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE	
	EOGRAFICA PROTETTA	48
	Articolo 41 (Contrassegno per il made in Italy)	48
	Articolo 42 (Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)	
	Articolo 43 (Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o	
	industriale tipico)	50
	Articolo 44 (Associazioni dei produttori)	50
	Articolo 45 (Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)	51
	Articolo 46 (Contributo per la predisposizione del disciplinare)	51
Ca	po II NUOVE TECNOLOGIE	52
	Articolo 47 (Blockchain per la tracciabilità delle filiere)	52
	Articolo 48 (Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)	54
	po III LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE	
	Articolo 49 (Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)	55
	Articolo 50 (Misure per la formazione specialistica)	57
	Articolo 51 (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni	
	amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)	57

Ar	rticolo 52 (Modifica all'articolo 517 del codice penale)	59
	rticolo 53 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci ontraffatte oggetto di sequestro)	60
tra	rticolo 54 (Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e ansitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di questro)	61
Ar	rticolo 55 (Operazioni sotto copertura)	62
	rticolo 56 (Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di oggiorno per reati di contraffazione)	63
TITOL	LO VI DISPOSIZIONI FINALI	64
Ar	rticolo 57 (Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)	64
Ar	rticolo 58 (Clausola di salvaguardia)	65
Ar	rticolo 59 (Disposizioni finanziarie)	65

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I PRINCÌPI E OBIETTIVI

Articolo 1 (*Princìpi generali*)

Il comma 1 chiarisce che la presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

<u>La RT</u> afferma che il presente articolo stabilisce i principi generali, definisce gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l'azione amministrativa. Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 (Obiettivi e ambiti di intervento)

Il comma 1 dispone che le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 2 prevede che le misure di promozione e di incentivazione siano coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

<u>La RT</u> afferma che il presente articolo stabilisce i principi generali, definisce gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l'azione amministrativa. Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 (Giornata nazionale del made in Italy)

Il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

Il comma 2, per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, consente allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del *design*, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.

Il comma 3 esclude che la Giornata nazionale del made in Italy determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (concessione di un giorno festivo).

Il comma 4 stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, stante il carattere meramente eventuale delle iniziative di cui al comma 2 e alla luce della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 4.

TITOLO II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

CAPO I MISURE GENERALI

Articolo 4 (Fondo nazionale del made in Italy)

Il comma 1, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 dispone che il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, delle condizioni, dei criteri e delle relative tipologie di intervento nonché delle modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché della remunerazione di quest'ultimo. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024:

a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Fondo Patrimonio destinato, per il quale era previsto un apporto massimo a Cassa depositi e prestiti sotto forma di titoli di Stato appositamente emessi o apporti di liquidità di 44 miliardi di euro); b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 (Fondo di sostegno al Venture capital).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Il comma 6 autorizza per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

<u>La RT</u> fa presente che le somme stanziate permetteranno di avere una leva iniziale da cui poter partire per incrementare la grandezza patrimoniale del fondo attraverso gli investimenti effettuati. In virtù della contrazione del mercato economico finanziario attuale, si stima che gli investimenti effettuati attingendo alle risorse del fondo, a seguito del prospettato superamento delle suddette anomalie, possano fornire prospettive di guadagno con un incremento del fondo stesso, sul lungo periodo, in un range compreso tra il 5 ed il 10% annui.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare					Fabbi	sogno		Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1		Istituzione del Fondo nazionale del Made in Italy nello stato di previsione del MEF	s	k	700	300			700	300						
4	a)	Versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo	e	ext	700											
4	<i>a)</i>	Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	s	k					-700							
4	<i>b)</i>	Fondo per il sostegno al Venture Capital di cui all'art. 1, c. 209 della L. 145/2018	S	k		-300				-300						
5		Commissioni spettanti al gestore del Fondo nazionale del Made in Italy	s	с		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
		Riduzione Tabella A MEF	s	С		-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5

<u>Il rappresentante del Governo</u>, durante l'esame in prima lettura¹, ha precisato che con riguardo alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), la contabilizzazione degli effetti in termini di fabbisogno derivanti dall'impiego con finalità di copertura delle risorse in conto residui del Fondo

¹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 6 dicembre 2023.

Patrimonio Destinato risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, si rende necessario prevedere espressamente che il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato si verifichi nell'esercizio 2023. Per quanto concerne, invece, le risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), assicura che queste ultime sono effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare per i profili di quantificazione degli oneri, configurati come tetti di spesa, e in merito all'assenza di effetti sull'indebitamento netto delle risorse destinate al Fondo nazionale del made in Italy, atteso che esse sono finalizzate alla partecipazione nel capitale di società, assumendo quindi il valore di partite finanziarie.

Nessun rilievo da formulare anche sulla copertura a valere sul Fondo di sostegno al venture capital (iscritto sul capitolo 7344 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*), atteso che il ddl bilancio 2024, in corso di esame parlamentare, conferma la dotazione prevista per il 2024 dalla vigente legge di bilancio, pari a 605 milioni di euro complessivi, di cui 305 milioni disponibili, e che il rappresentante del Governo ha assicurato che il previsto utilizzo delle risorse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime somme.

In relazione alla copertura mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui relative al Fondo Patrimonio Destinato, si segnala che le risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa di cui al citato fondo sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale - come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - figurano per il corrente esercizio finanziario residui accertati per un valore complessivo di quasi 27 miliardi di euro e una dotazione di cassa pari a 4,8 miliardi di euro nel 2023².

Si osserva, in proposito, che i predetti residui - come si ricava analizzando l'apposita tabella allegata al Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'anno 2022³ - derivano da precedenti esercizi finanziari e sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l'impegno di spesa. In tale quadro, tenuto

Legge n. 128 del 2023. Si veda la pagina 1939 del volume quarto, tomo III, del Conto del bilancio, recante l'allegato per capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Atto Senato n. 791).

² Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 17 ottobre scorso, doc. cit.

conto delle suddette evidenze contabili, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non si hanno osservazioni da formulare.

Sull'impatto della disposizione in termini di fabbisogno sul 2023, occorre formulare alcune osservazioni.

Innanzitutto, si ricorda che all'originaria autorizzazione di spesa del Fondo Patrimonio Destinato, non erano stati ascritti effetti in termini di fabbisogno, come risulta dalla RT relativa all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto l'apporto di beni e rapporti giuridici non avrebbe comportato movimenti con effetti sul fabbisogno. Peraltro, analoga modalità di copertura è stata di recente prevista dall'articolo 13 bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104⁴ e tuttavia non risulta la registrazione di impatti sul saldo di fabbisogno e neanche sul saldo netto da finanziare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla RT. La stessa modalità di copertura è stata utilizzata pure dall'articolo 23, comma 7, lettera m), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145⁵ e in tal caso il prospetto riepilogativo prevede invece effetti sui saldi di fabbisogno e saldo netto da finanziare. Andrebbe quindi chiarito perché in taluni casi si registrano effetti ed in altri no. Inoltre, andrebbero acquisite rassicurazioni sull'esistenza delle occorrenti disponibilità di cassa, alla luce degli utilizzi effettuati nel corso dell'anno.

Si osserva inoltre che la possibilità di utilizzare tali risorse pur iscritte all'esercizio 2023, presuppone la pubblicazione della legge nel 2023 e la possibilità di applicare la deroga ai normali termini di impegno entro il termine dell'esercizio finanziario prevista dall'articolo 34, comma 6-bis della legge di contabilità. Tale norma prevede che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno. Tuttavia, nel caso in esame è necessario anche il versamento in entrata del bilancio entro la chiusura dell'esercizio⁶, per cui andrebbe acquisito un chiarimento sulla possibilità di effettuarlo anche ove la legge in esame non sia ancora entrata in vigore al termine dell'anno.

L'articolo 13-bis, inserito dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 ha autorizzato la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023 ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Agli oneri si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato. Per la RT aggiornata alle modifiche inserite durante la conversione in legge cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 3 ottobre 2023.

In tal caso il Fondo Patrimonio Destinato è stato utilizzato per la copertura generale del decreto-legge quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DPR 469/1999 le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro.

Infine, dato che il saldo di fabbisogno segue l'andamento dei pagamenti e non quello degli impegni, trattandosi di risorse che sarebbero conservate tra i residui passivi ai sensi della disposizione sopra citata ma utilizzate nell'esercizio successivo, andrebbe chiarito per quali ragioni l'impatto in termini di maggiore spesa in conto capitale è registrato sul 2023 e non sul 2024.

Articolo 5 (Sostegno all'imprenditorialità femminile)

Il comma 1, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi), rifinanzia il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo (previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004) per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 59.

Il comma 3 stabilisce che le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>La RT</u> evidenzia che i dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una *start-up*, di intraprendere studi scientifici.

L'obiettivo della misura è quello di definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle *start-up* ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale. Le somme autorizzate saranno ripartite con le modalità previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000, che ha riguardato le micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, applicando una disciplina organica sulle incentivazioni. Le somme sono ripartite per 5 milioni con contributi a fondo perduto e per 10 milioni con contributi a tasso agevolato. Dall'analisi dell'utilizzo effettuato precedentemente, sulla base di una richiesta media agevolativa di 250.000 euro ad impresa, la previsione di uno stanziamento di 15 milioni di euro per il 2024 comporta il finanziamento di 40 iniziative imprenditoriali aggiuntive.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

C	Co.	Descrizione norma	e/s		S	aldo r finan	etto d ziare	la		Fabbi	sogno	ı	Inde	bitam	ento 1	netto
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	1	Rifinanziamento Fondo di cui all'articolo 4- <i>bis</i> D.Lgs. n.185/2000 per interventi rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile	S	K		15				15				5		

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare trattandosi di rifinanziamento di fondo che opera nei limiti delle risorse attribuite.

Articolo 6 (Misure di incentivazione della proprietà industriale)

Il comma 1, al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, concede alle *start-up* innovative e alle microimprese, per l'anno 2024, il Voucher 3I – Investire In Innovazione. A tale fine autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 prevede che il Voucher 3I possa essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Voucher 3I. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5% della stessa.

Il comma 4 provvede ai sensi dell'articolo 59 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Il comma 5 stabilisce che il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>La RT</u> rappresenta che l'articolo replica una precedente misura adottata in materia di proprietà industriale e prevede l'erogazione di un contributo in favore delle *start-up* innovative e delle microimprese per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e marchi. Si tratta di un contributo a fondo perduto erogato tramite la concessione di un Voucher (cd Voucher 3I), per supportare la valorizzazione dei processi di innovazione delle start up innovative e delle microimprese (con la dotazione finanziaria si stima di poter concedere mediamente per anno circa 3.000 voucher).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> relativo al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		S		netto d ziare	la		Fabbi	sogno	ı	Inde	bitam	ento r	netto
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Concessione Voucher 3I per l'anno 2024 a start up innovative e microimprese	s	С	8	1			8	1			8	1		

<u>Al riguardo</u>, premesso che non vi sono rilievi per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti.

Per quanto riguarda lo stanziamento relativo al 2023, ove la legge in esame fosse pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il medesimo anno, si dovrebbe applicare l'articolo 34, comma 6-bis della legge di contabilità che prevede la possibilità di derogare ai normali termini di impegno entro il termine dell'esercizio finanziario e di conservare le risorse tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio per provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno e risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio. Tuttavia, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo al testo iniziale andrebbe aggiornato per chiarire gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Infatti, essi si dovrebbero produrre nel 2024, posto che tali saldi non seguono la competenza finanziaria ma l'effettiva erogazione delle risorse.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

Il comma 1 stabilisce che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

Il comma 2, nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, consente al Ministero delle imprese e del made in Italy di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 permette al Ministero delle imprese e del made in Italy, per i marchi che risultino inutilizzati da almeno 5 anni, di depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2022 (finalizzato al potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, iscritto sul capitolo 2267 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro).

Il comma 4 autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

Il comma 5 demanda ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

La RT non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

<u>Al riguardo</u>, si evidenzia che, anche se gli oneri di cui al comma 3 risultano del tutto indeterminati, essi appaiono molto contenuti e gestibili nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2022, senza pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, come peraltro assicurato dal rappresentante del Governo⁷.

CAPO II MISURE SETTORIALI

Articolo 8 (Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

Il comma 1 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostenga gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, delle modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonché del soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5% delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.

Il comma 3 abroga i commi 2 (ai sensi del quale gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana attuati con i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) e 3 (ai sensi del quale sono assoggettati al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato, la ricostituzione e il restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica, gli interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi) dell'articolo 36 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 4 provvede ai sensi dell'articolo 59 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di

⁷ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 6 dicembre 2023.

fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT puntualizza che l'articolo prevede interventi in favore della filiera del legnoarredo volti a sostenere la vivaistica, la creazione e il rafforzamento di imprese
boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno (quali, ad esempio, piccole
segherie). In particolare, gli investimenti che si intendono sostenere sono finalizzati a
incrementare il livello tecnologico delle già menzionate imprese, automatizzare le fasi
della produzione, l'acquisto di nuovi macchinari, favorire la sostenibilità e il ripristino
vivaistico degli interventi effettuati sulle aree interessate. La quantificazione della
dotazione tiene conto della grandezza del settore e dunque della platea a cui si rivolge:
il settore della filiera del legno-arredo conta 320.000 addetti, con 77.000 imprese, e
garantisce un saldo commerciale positivo nonostante la dipendenza dall'estero per le
materie prime legnose. Con il 15% delle imprese impegnate in tale ambito, è il
secondo settore per rilevanza dell'industria manifatturiera italiana. Le misure di
sostegno sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		S	aldo n finan			Fabbi	sogno	1	Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Sostegno a Filiera legno-arredo 100% nazionale	s	K		25				10	15			7	8	

<u>Il rappresentante del Governo</u>, durante l'esame in prima lettura⁸, ha precisato che gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 8, relativo alla valorizzazione della filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale, sono riconducibili, per 3 milioni di euro nell'anno 2024 e 7 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato e, per 7 milioni di euro nell'anno 2024 e 8 milioni di euro nell'anno 2025, ai contributi a fondo perduto, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8 milioni di euro per l'anno 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto.

Al riguardo, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, pur alla luce delle risposte intervenute circa l'impatto sui saldi, sarebbero opportuni chiarimenti sul prolungarsi degli effetti nel 2025 a fronte di un'autorizzazione di spesa per il solo 2024, ovvero se ad esempio essi siano da ricollegarsi all'individuazione di un soggetto gestore esterno allo Stato, ma interno al conto economico consolidato

_

⁸ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 6 dicembre 2023.

delle pubbliche amministrazioni, che si prevede eroghi i contributi e i prestiti anche nel 2025 pur a fronte di un integrale trasferimento di risorse dallo Stato al soggetto gestore nel 2024.

Nulla da osservare sul comma 3, riguardante disposizioni aventi natura procedurale.

Articolo 9 (Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

La norma prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

Inoltre, viene modificato l'articolo 16 della legge del n. 9 del 2013, relativo all'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per gli operatori della filiera olivicola. Relativamente alle sanzioni comminate ai soggetti che non rispettano l'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, si estende l'applicazione delle sanzioni a tutte le imprese (e non solo a quelle riconosciute, come previsto a legislazione vigente) e, al contempo, si sopprime la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

La RT, non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe escluso che vi siano oneri per l'aggiornamento del Sistema informativo agricolo nazionale per fare fronte alle nuove registrazioni previste.

Articolo 10

(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

Il comma 1 prevede che, in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova e sostenga gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tal fine autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione delle imprese beneficiarie, delle modalità di attuazione della misura nonché del soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5% delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 59 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 4 dispone che le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo prevede misure di sostegno in favore della Filiera delle fibre tessili naturali e delle fibre provenienti da processi di riciclo. L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere gli investimenti per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione delle fibre tessili naturali, quale settore strategico e fondamentale, anche ai fini dell'indipendenza di materie prime di produzione e del raggiungimento degli obiettivi di economia circolare sostenibile. Attualmente in Italia ci sono circa 17.000 industrie di produzione tessile, con una produzione di fibre tessili naturali attestante in un ranch tra il 32% e il 37% della produzione totale, che ammonta ad oltre 15 miliardi di euro di fatturato.

Secondo studi economici effettuati da società d'analisi come PWC, la crescita delle produzioni di dette fibre è in costante aumento; questo trend non è soltanto un fenomeno italiano ma di livello globale e deriva da una maggiore sensibilizzazione dei clienti sul diverso impatto ambientale delle diverse produzioni nonché sulla diversa qualità del prodotto; secondo le proiezioni effettuate, entro il 2050 la produzione di fibre a livello mondiale passerà da una media del 35% per le fibre tessili naturali (in linea con l'attuale percentuale di produzione italiana) ad oltre il 50% del totale. In virtù della grandezza del settore, del numero d'imprese interessate, della grandezza del giro d'affari, della necessità di dotare il sistema produttivo italiano degli strumenti necessari per cogliere l'opportunità della crescita mondiale prevista e della necessità di dare nuovo impulso agli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo (diminuiti del 6% dal 2019 al 2022 per effetto per le crisi pandemica ed energetica) si prevede di sostenere e stimolare gli investimenti in attività innovative finalizzate al riciclo delle fibre tessili naturali (lana, seta, cotone); alla ricerca di nuovi processi di produzione delle fibre dagli scarti naturali (quali ad esempio bucce di arancia) e di riciclo e smaltimento dei materiali naturali.

Tenuto conto del fabbisogno netto, si prevede una ripartizione delle risorse stanziate secondo le seguenti modalità: 10 milioni di euro quali erogazioni a fondo perduto e 5 milioni di euro quali erogazioni a tasso agevolato.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

/			1.		١
(m	1/10	nı ı	d1	euro	J

Co.	Descrizione norma	e/s		S		netto d ziare	a		Fabbi	sogno	1	Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo	S	k		15				5	10			5	5	

<u>Il rappresentante del Governo</u>, durante l'esame in prima lettura⁹, ha precisato che gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 10, relativo alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, sono

⁹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 6 dicembre 2023.

riconducibili, per 5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai contributi a fondo perduto e per 5 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto.

Al riguardo, premesso che l'onere è configurato come tetto di spesa e preso atto della ripartizione fra erogazioni a fondo perduto (10 milioni di euro) ed erogazioni a tasso agevolato (5 milioni di euro), in relazione alla contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica anche nel 2025 pur a fronte di un'autorizzazione di spesa per il solo 2024, si rinvia alle osservazioni già esposte all'articolo 8.

Articolo 11 (Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

Il comma 1, ai fini della promozione e del sostegno da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione delle imprese beneficiarie, delle modalità di attuazione della misura nonché del soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5% delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

Il comma 3 prevede che le misure di sostegno di cui al presente articolo siano concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

<u>La RT</u> non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di fondo con limite di spesa.

Per lo stanziamento relativo al 2023, si rinvia alle osservazioni già esposte all'articolo 6.

Articolo 12 (Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

La norma modica l'articolo 58 del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) che disciplina la durata dei procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto.

In particolare, si dispone che il termine generale per la conclusione dei citati procedimenti, attualmente fissato in 60 giorni, sia ridotto a 7 giorni per l'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto presso lo Sportello telematico del diportista (STED).

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente norma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste dalla norma in esame possono essere svolte nell'ambito delle ordinarie attività programmate.

<u>Il rappresentante del Governo</u>, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha ribadito che dalla riduzione del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur in presenza delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, si osserva che il vigente termine di 60 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto che la presente disposizione riduce a 7 giorni, è stato introdotto dal decreto-legge n. 68 del 2022, allo scopo di ampliare il precedente termine di 20 giorni, considerato inadeguato dalla relazione illustrativa del predetto decreto-legge sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di sperimentazione e di effettivo esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), entrato nella sua piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Ciò premesso e considerata la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno che siano forniti gli elementi e i dati idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e la capacità di poter provvedere alla riduzione dei termini amministrativi "nell'ambito delle ordinarie attività programmate" e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi in oggetto, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La RT non considera la norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare atteso che i contributi sono concessi nei limiti delle risorse del fondo, che costituiscono limite massimo di spesa e che l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, reca le necessarie disponibilità.

Articolo 14 (Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN), ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, nella quale si attesta che il natante da diporto è di esclusiva proprietà, indicando data e luogo di acquisto, nonché le generalità del venditore.

Inoltre, si consente ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di Costruzione o Importazione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il rilascio della dichiarazione avviene previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative in esame. La predetta documentazione deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.

La RT non considera la norma.

<u>Il rappresentante del Governo</u>, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹⁰, ha sottolineato che gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di diritti e compensi, da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono adeguate a far fronte agli oneri derivanti dalle attività amministrative che dovranno essere svolte dall'ufficio di conservatoria centrale costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, in merito al rilascio della dichiarazione di costruzione o importazione previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, e considerato quanto assicurato dal rappresentante del Governo, andrebbe unicamente garantito che non vi siano sfasamenti temporali ultrannuali tra l'accertamento dei costi effettivi delle attività amministrative in esame e l'aggiornamento, mediante decreto ministeriale, degli importi dei diritti e compensi.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

Il comma 1, al fine di consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, demanda ad apposito DPCM l'individuazione delle aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022 (Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale), una diffida a provvedere entro il termine massimo di 20 giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (recante appunto la disciplina dei poteri sostitutivi rispetto ad inerzie degli enti territoriali rispetto agli obblighi e agli impegni correlati al PNRR), individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) (ovvero di società a partecipazione pubblica), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 (che disciplina appunto il caso di un'inerzia addebitabile a soggetti diversi rispetto a quelli territoriali) e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy.

¹⁰ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 6 dicembre 2023.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1.

Il comma 4 dispone che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo interviene in favore della filiera della ceramica con l'obiettivo di agevolare l'approvvigionamento delle materie prime critiche prevedendo misure di semplificazione procedurale per il rilascio delle autorizzazioni, con l'eventuale nomina, a titolo gratuito, di uno o più commissari *ad acta* nelle zone di interesse strategico individuate con apposito DPCM. La nomina del Commissario è un'ipotesi eventuale e comunque a titolo gratuito, per cui le amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane e finanziare che sono disponibili. La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria e non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

Il comma 1, al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, dispone che il Ministro delle imprese e del made in Italy adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (in materia di obiettivi di sostenibilità ambientale da perseguire da parte delle stazioni appaltanti).

Il comma 2 permette che, nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, sia considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici (che ne prevede l'individuazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto).

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo contiene disposizioni in materia di standard di qualità nell'ambito deli contratti di fornitura, prevedendo l'adozione di Linee guida per

la definizione dei livelli qualitativi dei prodotti. Tali criteri potranno essere inseriti nei bandi e dovranno essere valutati dalle stazioni appaltanti.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione infatti prevede soltanto che il MIMIT adotti Linee guida che contengono criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. Sul punto si precisa che per l'elaborazione delle predette Linee guida il Ministero delle Imprese dispone già di adeguate professionalità considerato che il supporto sarà fornito dalle Direzioni generali competenti in materia di imprese e di concorrenza, mentre gli aspetti tecnici saranno demandati al MIT. In particolare, tra le linee di competenza del predetto Ministero già rientra l'attività di elaborazione di proposte per lo sviluppo di prodotti, tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale e maggiore sostenibilità, monitoraggio e pubblicazione dei marchi ed altri attestati di qualità dei servizi, nonché attività di promozione e di informazione sulla qualità e sull'etichettatura dei prodotti e attività di studio e analisi in materia di certificazione ed attestazione della qualità di prodotti e servizi. Le attività descritte, quindi, presuppongono già, a legislazione vigente, strutture ed uffici (nella specie la direzione generale "Mercato, concorrenza, consumatori e normativa tecnica", nonché la direzione generale "produttività industriale, competitività e piccole e medie imprese) con la presenza di professionalità idonee a svolgere i compiti previsti dalla disposizione, a cui si affiancheranno, a supporto, anche le attività omologhe delle altre amministrazioni coinvolte nella predisposizione delle linee guida.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare in ordine all'attività di predisposizione delle linee guida, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

Quanto all'inserimento nei bandi di appalto dei criteri qualitativi in questione, va evidenziato che esso è prospettato dal comma 2 come meramente eventuale e inoltre che già l'articolo 57 del Codice degli appalti, richiamato dal testo, dispone per la redazione dei bandi di gara la previsione di clausole sociali e di criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Articolo 17

(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al DPR n. 187 del 2001, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

Il comma 2 dispone che per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, rilevato che l'attività demandata alla nuova commissione tecnica non sembra di portata limitata, prevedendosi l'effettuazione di indagini, l'approfondimento di aspetti tecnici e la redazione di linee guida, andrebbero fornite delucidazioni ulteriori al fine di confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo del comma 2, indicando le risorse presenti nel bilancio e le relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate anche attraverso la loro riprogrammazione.

TITOLO III ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 18 (Liceo del made in Italy)

L'articolo è stato modificato durante la prima lettura.

Si istituisce il percorso liceale del «made in Italy» (comma 1).

Si prevede l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione di un apposito quadro orario degli insegnamenti e sono specificati i criteri cui il regolamento deve attenersi¹¹ (comma 2).

-

Si prevede: - a) l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi; -b) lo sviluppo, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*; - c) il possesso degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, oltre che della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*; - d) l'acquisizione, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua; - e) misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati; - f) il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il

Si dispone che il regolamento citato sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio (comma 3).

Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali in questione a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy* ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei percorsi avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Con una integrazione si è prevista una procedura transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'Allegato A, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5). Si riporta di seguito l'allegato A:

tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio; - g) acquisizione e approfondimento, specializzandole progressivamente, delle competenze, abilità e conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; - h) l'acquisizione, nell'ambito del percorso del liceo del *«made in Italy»*, di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti: 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa; 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*; 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*; 4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

PIANO DEGLI STUDI del LICEO DEL *MADE IN ITALY*

	1° bi	ennio
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e geografia	99	99
Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o attività alternative	33	33
	891	891

^{*} con Informatica.

Il percorso liceale del «made in Italy» è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. E' previsto che le amministrazioni competenti svolgano le attività di monitoraggio e valutazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 6).

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale affermava che l'istituzione del liceo del *made in Italy* avesse luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Ne deriva l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato poiché non ne derivano incrementi di organico né del personale docente né di personale scolastico né di dirigenti scolastici. Infatti, rimane invariato il fabbisogno di docenti e di personale scolastico. Ciò è confermato dal comma 4 che pone in rapporto l'opzione economico-sociale con l'introducenda opzione *made in Italy*. Si riportano di seguito i dati relativi all'opzione economico-sociale per l'anno scolastico 2022/2023.

Il liceo delle scienze umane – opzione economico- sociale, per l'anno scolastico 2022/2023, conta un totale di 75.747 di alunni iscritti.

Per anno di corso si registra:

• al 1° anno: 18.465:

^{**} Biologia, chimica, scienze della terra.

al 2° anno: 17.253;
al 3° anno: 14.618;
al 4° anno: 13.344;
al 5° anno: 12.067.

Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica - Ufficio di statistica Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2022/2023" - Settembre 2022

Più in dettaglio, i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono disposizioni di natura ordinamentale volte all'istituzione dell'opzione *made in Italy*, mediante l'adozione di un regolamento governativo, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A conferma, si specifica che il monte orario complessivo non sarà superiore rispetto a quanto previsto per l'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che consta di:

- 891 ore nel primo biennio (corrispondenti a 27 ore medie settimanali)
- 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno (corrispondenti a 30 ore medie settimanali).

Inoltre, è prevista una specifica clausola di invarianza per il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) (co. 2, lett. b) ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di avvalersi di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. Per quanto attiene al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il potenziamento previsto, infatti, non determina un incremento del monte orario dei PCTO, ma valorizza il peso dell'attività laboratoriale ed esperienziale, sviluppando la sinergia con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento. La progettazione dei PCTO, infatti, viene regolata da una convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante. L'intervento, del resto, si pone in continuità con la revisione di detti percorsi intrapresa dal Ministero con l'articolo 17, commi 4 e ss., del decreto-legge n. 48/2023 che ha previsto, tra gli altri, la figura del docente coordinatore per la progettazione dei PCTO.

Il comma 3 prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative connesse all'adozione del regolamento governativo, la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la confluenza dell'opzione economico sociale nell'opzione *made in Italy*, a partire dall'anno scolastico 2024-2025, sarà realizzata senza determinare situazioni di esubero complessivo del personale docente coinvolto. Le eventuali compensazioni in relazione alle discipline di studio che costituiranno il curricolo del nuovo percorso

formativo potranno essere valutate e affrontate solo in sede di predisposizione del Regolamento previsto dal comma 2.

Le modifiche alle norme e le integrazioni apportate con l'inserimento dei commi 5-6 sono al momento sprovviste di **RT.**

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando gli elementi forniti dalla RT sulla versione originaria dell'articolo, con particolare riferimento alle previsioni di neutralità finanziaria previste per l'adozione del regolamento attuativo e specificamente per l'apprendimento attraverso una lingua straniera nonché per l'attivazione transitoria anche prima dell'adozione del regolamento, si osserva che le clausole di invarianza andrebbero supportate da elementi più specifici. In generale, con riferimento al Piano degli studi, la RT afferma soltanto che il monte orario complessivo non sarà superiore rispetto a quanto previsto per l'opzione economico sociale del liceo delle scienze umane, tuttavia andrebbero considerati i fabbisogni relativi ai singoli insegnamenti alla luce delle differenze tra il Liceo del made in italy e la citata opzione¹². Inoltre, con riferimento alle attività formative in lingua straniera, andrebbe confermata la disponibilità di docenti in grado di svolgere gli insegnamenti in lingua straniera e le possibilità di rimodulare eventualmente i contingenti disponibili in modo da poter realizzare quanto previsto.

Parimenti, sulla clausola di invarianza di cui al comma 6, in relazione all'attività di monitoraggio e valutazione, prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame svoltosi durante la prima lettura¹³ l'apposizione di tali clausole andrebbe sempre accompagnata da una integrazione alla RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Articolo 19 (Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

L'articolo dispone l'istituzione della Fondazione denominata "Imprese e competenze per il made in Italy", con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del

Il rappresentante del Governo ha riferito che le "attività del tavolo nazionale incaricato del monitoraggio e della valutazione del percorso liceale del *made in Italy*, istituito dal medesimo articolo 18, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino

straniere, invece si registra una diminuzione delle ore di insegnamento della seconda lingua straniera.

delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 dicembre 2023, pagina 36.

24

Rispetto al Piano degli studi del liceo delle scienze umane, opzione economico sociale, (Allegato G del DPR 89/2010), l'allegato A del presente disegno di legge elimina gli insegnamenti Scienze umane (antropologia, metodologia della ricerca, psicologia e sociologia); raddoppia le ore di insegnamento di Diritto ed Economia politica e aggiunge l'insegnamento della Storia dell'arte. Con riferimento all'apprendimento di due lingue

made in Italy, e allo lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti, nonché favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine, è autorizzata la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il suo funzionamento (comma 1).

La fondazione conferisce ogni anno il premio di "Maestro del *made in Italy*" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* (comma 2).

È inoltre stabilito che la fondazione si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema (comma 3).

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo (comma 4).

Un decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, approva gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati (comma 5).

Infine, si prevede che alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 6).

Si prevede che, per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione, con convenzione, può avvalersi di personale messo a disposizione da enti e da altri soggetti pubblici e può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca (comma 7).

Il comma 8 prevede che per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile e che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 9 prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 10 dispone che agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda ai sensi dell'articolo 59.

<u>La RT</u>, annessa al ddl iniziale afferma che la norma istituisce la Fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*", che ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy* al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'Istruzione sono membri fondatori della Fondazione e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo

e dello statuto della Fondazione, nel quale sono definite anche le modalità di vigilanza, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. La previsione del comma 6 finalizzata a concedere beni pubblici in comodato ha il principale obiettivo di fornire alla Fondazione una sede adeguata. La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico posto che anche le spese straordinarie proprio perché tali rientrano nelle incombenze generali del comodatario. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'apporto inziale pari a 1 milione di euro per il 2024 per la costituzione in conto capitale e 500.000 mila euro quale contributo per il funzionamento della stessa a decorrere dal 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 48. Le somme sopra indicate si ipotizzano come importi inziali per coprire le spese di funzionamento, secondo una stima approssimativa e a titolo esemplificativo, corrispondenti, in genere, alle seguenti voci: costi di reperimento e affitto dei locali (20%), costi del personale (30%), costi per beni strumentali, utenze e cancelleria (30%), costi pubblicitari (10%) e costi di gestione (10%)

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	2/2		Saldo	netto da	finan	ziare		Fabbisc	gno		Inde	bitam	ento n	etto
C0.	Descrizione norma	e/s		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"	S	K		1,00				1,00						
1	Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"- spese di funzionamento	S	c		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50

Al riguardo, pur considerando che l'autorizzazione di spesa prevista per l'istituzione della Fondazione del *made in Italy* è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse ai fini della istituzione e dell'avvio delle attività della Fondazione, fornendosi ulteriori elementi anche in merito ai fabbisogni in ragione annua ipotizzabili per le relative attività ed il relativo funzionamento, tenuto conto del numero di unità di personale da impiegare e dei costi minimi di gestione da fronteggiare e in considerazione delle modalità di collaborazione previste con altri organismi analoghi e istituti di ricerca.

Sul comma 6, in merito al riferimento previsto alla concessione in comodato di beni dello Stato, si prende atto delle rassicurazioni pervenute nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in sede referente, che hanno escluso, da un lato, che da tale concessione non derivano per l'ente concedente una rinuncia a canoni concessori già

scontati nei tendenziali¹⁴, e, dall'altro, che le spese straordinarie a carico del comodatario sono pienamente sostenibili dalla Fondazione nell'ambito delle risorse ad essa assegnate¹⁵.

Quanto al comma 8, relativamente alla prevista esenzione da imposte e tasse che si sarebbero riscosse con riferimento agli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, non si formulano osservazioni, atteso che tale fattispecie dovrebbe configurarsi come rinuncia ad un maggior gettito non registrato nei tendenziali.

TITOLO IV MISURE DI PROMOZIONE

Articolo 20

(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

Il comma 1 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.

Il comma 2 prevede che la cura e la gestione dell'Esposizione siano affidate alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», di cui all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

La RT conferma che la norma istituisce l'Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy che è affidata alla Fondazione di cui all'articolo 15 la quale provvede nell'ambito delle risorse disponibili. Considerato i costi medi di esposizione pregresse anche presso questo Ministero, che i prodotti saranno messi a disposizione gratuitamente dalle imprese coinvolte compreso l'allestimento e gli stand, che la sede della Fondazione è a titolo gratuito, gli unici costi sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo (tipo minimo di allestimento nella sala) che possono essere quantificati indicativamente in 10 mila euro e, dunque, ampiamente sostenibili con le risorse disponibili nei capitoli della Fondazione assegnati per il 2024.

¹⁴ Il rappresentante del Governo ha infatti dichiarato che "la concessione in comodato gratuito di beni dello Stato alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», costituisce una mera facoltà e sarà attuata

solo ove ciò non determini per l'ente cedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e che l'entità delle risorse assegnate alla fondazione di cui al medesimo articolo risulta congrua ad assicurare il suo funzionamento, senza determinare futuri fabbisogni di spesa non preventivamente considerati". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 dicembre 2023, pagina 36. Infatti, pur essendo tale concessione prevista dalla norma come meramente facoltativa, in realtà non sembrerebbe di fatto essere tale, posto che la stessa relazione tecnica, con riferimento al successivo articolo

^{20,} che affida alla Fondazione in esame l'Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy, si fonda sull'assunto che la sede della Fondazione è a titolo gratuito e che pertanto gli unici costi da fronteggiare sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo (tipo minimo di allestimento nella sala).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che mentre la RT all'articolo 19 prevede, seppure "secondo una stima approssimativa e a titolo esemplificativo" oneri pari al 20 per cento dello stanziamento per costi di reperimento e affitto dei locali, nell'articolo in esame la RT afferma invece che la sede della Fondazione è a titolo gratuito, probabilmente riferendosi al comma 6 dell'articolo 19 il quale tuttavia prevede come mera facoltà la concessione in comodato gratuito di beni immobili statali.

Si rinvia alle osservazioni svolte con riferimento all'articolo 19.

Articolo 21 (Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale)

L'articolo stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovano la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Inoltre, modifica le complessive attribuzioni del Ministero della cultura.

Ai fini in esame modifica gli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, venendo ora a riferire le competenze non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali, e aggiorna le aree funzionali del Ministero della cultura, inserendo entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

<u>La RT</u> evidenzia che in tema di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale la norma si limita ad apportare delle modifiche alle definizioni previste dal decreto legislativo n. 300/1999 al fine di precisare il riferimento del patrimonio culturale non solo ai beni materiali ma anche a quelli immateriali, nonché alla gestione anche economica degli stessi. La norma ha carattere ordinamentale in quanto si tratta di competenze che già di fatto afferiscono al Ministero della Cultura e non di attribuzioni di nuove funzioni e che pertanto provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, si conviene con la RT in merito alla natura ordinamentale della disposizione. Pertanto non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 22 (Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

L'articolo prevede che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e che gli stessi possano concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che l'articolo prevede la possibilità per gli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza. Si tratta, appunto, di una facoltà per cui gli stessi provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili e delle ordinarie funzioni svolte, considerato che il processo di registrazione del marchio è estremamente semplice e non comporta nessun tipo di particolare attività. Si prevede che le somme per la concessione del marchio, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Tale riassegnazione riguarda soltanto le ipotesi degli Istituti periferici del Ministero non dotati di autonomia speciale considerato che gli Istituti autonomi introitano direttamente. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare posto che l'articolo riconosce agli istituti e ai luoghi della cultura una mera facoltà di registrazione del marchio che li caratterizza e che alle norme è associata una clausola di invarianza.

Articolo 23

(Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale)

L'articolo prevede al comma 1 che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero della cultura provvede all'attuazione dell'articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste ai sensi della legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u> esplicita la possibilità per il Ministero della cultura di sottoscrivere specifici protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi a dominio, al fine di promuovere azioni per rafforzare la tutela dei siti riferiti al patrimonio culturale. Si tratta di protocolli gratuiti volti soltanto a definire una attività di collaborazione con il predetto organismo.

La disposizione ha carattere ordinamentale, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili e, pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali al fine di rafforzare la tutela dei nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it».

A tale proposito, posto che la RT assicura che i detti protocolli sono gratuiti, in quanto finalizzati a definire le attività di collaborazione fra il Ministero e l'organismo, e che è posta una clausola di neutralità finanziaria, andrebbero evidenziate le risorse disponibili o riprogrammabili nel Ministero che potranno svolgere le attività previste.

Articolo 24 (Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 323 del 2000:

- la lettera a), sostituendo il comma 2 dell'articolo 2, dispone che i termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale", "thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della stessa legge;
- la lettera b), intervenendo sull'articolo 14, integrando il comma 2 (n. 1)), stabilisce che se la violazione dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio per effettuare la pubblicità delle terme e dei servivi connessi è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti previsti per gli stabilimenti termali, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno;
- infine, integrando il comma 3 (n.2)), prevede la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno in presenza dell'erogazione da parte dei centri estetici di prestazioni riconducibili alle cure termali.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **RT**.

<u>Al riguardo</u>, non si formulano osservazioni, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che attengono alle definizioni riconducibili al settore termale (nessuna delle quali sembra suscettibile di ampliare rispetto alla situazione

vigente l'ambito di operatività delle disposizioni riguardanti il settore termale) e al profilo sanzionatorio.

Articolo 25 (*Imprese culturali e creative*)

Il comma 1 afferma il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

Il comma 2 definisce "imprese culturali e creative" tutti gli enti privati (imprese e società) (Libro V del Codice civile), nonché il lavoratore autonomo che: svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia (lettera a); svolge in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali (lettera b).

Il comma 3 definisce altresì imprese culturali e creative i soggetti privati che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Il comma 4 prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (D.lgs. n.117/2017, art. 11, comma 2), alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.

Il comma 5, alla lettera b), precisa che per attività e prodotti culturali si intendono beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive.

Il comma 6 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché delle ipotesi di revoca.

Il comma 7 reca la definizione di *start up* innovative culturali e creative, per tali intendendosi le *start up* innovative che soddisfano anche i requisiti di cui sopra.

Il comma 8 prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano un'apposita sezione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

Il comma 9, infine, consente alle imprese culturali e creative l'introduzione nella denominazione sociale della dicitura "impresa culturale e creativa" o "ICC" e l'utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale rileva che le disposizioni hanno l'obiettivo di definire – in modo omogeneo – le imprese culturali e creative, quali enti che rispondono alle caratteristiche individuate al comma 2. Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 8 si tratta di un semplice intervento sulle modalità di aggregazione del Registro già esistente, che può essere fatto con semplici passaggi digitali. Quanto alla possibilità che la qualifica di *start up* innovativa possa comportare acceso ai benefici di nuovi soggetti si precisa che ad oggi le misure sono tutte previste

in un limite massimo di risorse disponibili per cui l'eventuale effetto di allargamento della platea non determina maggiori oneri per lo Stato.

I commi 3 e 4, aggiunti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT.**

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi informativi forniti dalla RT, posto che la norma si limita a disciplinare la qualificazione delle imprese culturali e creative e delle *start up* innovative culturali e creative, prevedendo, altresì, la creazione di un'apposita sezione nel registro delle imprese a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non si formulano osservazioni.

Sui commi 3 e 4, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 26 (Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

Il comma 2 precisa che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), e di valorizzare le imprese culturali e creative.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo.

Il comma 4 dispone che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u> riferita al testo originario della disposizione e ancora utilizzabile rileva che il Ministero della cultura provvederà alla prevista istituzione dell'albo delle imprese culturali e creative nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La sua istituzione non comporta innovazioni o la necessità di dar vita ad appositi sistemi informatici per la sua tenuta, rientrando nelle attività ordinarie che sono svolte dalla Direzione generale creatività contemporanea – Ministero della cultura.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerata la presenza nel testo di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, non si formulano osservazioni.

Articolo 27 (Creatori digitali)

Il comma 1 prevede che si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

Il comma 2 dispone che al fine di tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La disposizione inserita in prima lettura è al momento sprovvista di <u>RT</u>.

Il rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura¹⁶ ha assicurato che l'istituzione di un repertorio delle opere dei creatori digitali nell'ambito del registro pubblico generale delle opere protette non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della cultura potrà provvedere a tali attività nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla tenuta del medesimo registro.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite nel corso della prima lettura circa la neutralità delle norme, si osserva che l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette tenuto dal Ministero della cultura è finalizzata dalla norma alla tutela dei diritti sulle opere, per cui andrebbe chiarito con quali risorse il Ministero perseguirà tale finalità di tutela, non sembrando esaurirsi l'attività nella sola tenuta del repertorio.

Articolo 28

(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie)

L'articolo dispone che il Ministero della cultura adotti linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, anche se oggetto di rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.

Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 dicembre 2023, pagina 36.

La norma – introdotta durante l'esame in sede referente – non è al momento corredata di **RT**.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁷ ha assicurato che dalle "linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie, previste dall'articolo 28, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento delle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche".

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione in esame prevede che il Ministero della cultura adotti linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, si osserva che la norma parrebbe limitarsi a fornire una prescrizione specifica relativamente all'attività di conservazione di opere già svolta a normativa vigente.

Articolo 29 (Contributo per le imprese culturali e creative)

Il comma 1 prevede l'erogazione di contributi in conto capitale da parte del Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, nonché la promozione ed il sostegno degli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 25. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023–2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

<u>La RT</u> riferisce che le norme attribuiscono al Ministero della cultura il compito di promuovere e sostenere gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine, autorizzano la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

¹⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 dicembre 2023, pagina 36.

Le norme rinviano, quindi, la definizione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione di detti contributi ad un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Salo	lo netto d	la finanz	iare		Fabbi	isogno		Iı	ıdebitam	ento net	to
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Riconoscimento contributo per il sostegno agli investimenti delle imprese culturali e creative (comma 1)		3	3	3		3	3	3		3	3	3
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B- Cultura		3	3	3		3	3	3		3	3	3

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata non si hanno particolari osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura finanziaria, posto che ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura, per quanto concerne la capienza delle risorse utilizzate a copertura non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato.

Infine, con riferimento all'utilizzo fino al 2033 delle risorse derivanti dalla riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale, si ravvisa l'esigenza di acquisire un chiarimento di carattere generale dal Governo in ordine al numero di esercizi finanziari per i quali è possibile utilizzare le risorse appostate sui singoli accantonamenti del citato fondo.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che al dispositivo di spesa sono associati effetti simmetrici a quelli previsti in termini di competenza finanziaria, il che contrasta con la prassi consolidata per cui, in presenza di stanziamenti classificati come di parte capitale, di norme gli effetti stimati su fabbisogno e indebitamento sono articolati in più annualità, per le note ragioni correlate all'espletamento degli adempimenti procedurali e di evidenza pubblica

connessi al perfezionamento degli impegni di spesa. Sul punto, pur considerando che trattasi di contributi ad associazioni ed enti, andrebbero fornite conferme in merito alla possibilità che l'erogazione delle risorse risulti effettivamente realizzabile nell'anno di stanziamento delle risorse.

Articolo 30

(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

Il comma 1 prevede l'adozione da parte del Ministro della cultura, ogni tre anni, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative".

Il comma 2 prevede alle lettere *a)-f)*, gli obiettivi e le finalità del Piano. Gli obiettivi del Piano comprendono la definizione di modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore, lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica, l'incentivazione di percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, lo sviluppo delle opere dell'ingegno, la tutela della proprietà intellettuale e la promozione di studi, ricerche e eventi in ambito nazionale.

Il comma 3 dispone che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u> ritiene l'adozione del piano strategico delle imprese culturali e creative un intervento di carattere amministrativo che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che la norma si limita alla previsione dell'adozione di un Piano strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative da parte del Ministro della cultura, va sottolineato che essa non dispone alcuna autorizzazione di spesa ed è corredata da una clausola di neutralità finanziaria.

Stante pertanto il carattere programmatico del Piano e considerata invarianza finanziaria che lo correda, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero acquisiti gli elementi informativi e i dati idonei a comprovare la sostenibilità della clausola di neutralità, come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole.

Articolo 31

(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

Il comma 1, in considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, istituisce presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del turismo la definizione delle norme di attuazione del comma 1.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u>, dopo aver sintetizzato l'articolo, rappresenta che esso non riguarda l'attività di promozione svolta direttamente dal Ministero del turismo che utilizza le risorse stanziate e a tale fine destinate dalla legislazione vigente.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32

(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

Il comma 1, al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.

18 del 1967¹⁸. È previsto che i contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessino in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, tramite corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2023-2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di <u>RT</u>.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, considerato che si prevede la facoltà di effettuare assunzioni di personale a contratto a tempo determinato nei limiti delle risorse a tal fine autorizzate dalla norma, non si formulano osservazioni

Per i profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale proposito, considerando che l'accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026 attualmente all'esame del Senato, non si formulano osservazioni.

Articolo 33 (Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

Il comma 1 definisce il settore fieristico nazionale fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Dispone che nel 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica

_

¹⁸ L'articolo 153 del DPR n. 18 del 1967 prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possano essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi (comma 1). Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente del personale a contratto di cui all'articolo 152 (3.150 unità) impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi (comma 2). Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego (comma 3). L'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967 prevede altresì che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possano assumere a tempo indeterminato personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità.

all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nel 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto l'emanazione delle disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

- a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
- b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
- c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
- d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 59.

Il comma 4 consente che l'attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo sia affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5%.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>La RT</u> afferma, con riferimento al settore fieristico, che l'obiettivo perseguito è quello di sostenere le imprese al fine di agevolare la loro partecipazione alle fiere di rilievo internazionale che si svolgono sul territorio nazionale, attraverso la concessione di *voucher* a fondo perduto per 10 milioni di euro complessivi, per sostenere i costi di esposizione dei beni (i.e. barche) e di allestimento degli stand. La quantificazione della misura tiene conto della grandezza del settore che, con oltre 2,3 milioni di metri quadrati di superficie espositiva coperta e 4,2 milioni di metri quadrati totali, rende l'Italia il quarto paese fieristico al mondo, preceduto solo da Cina, Stati Uniti e Germania. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro di parte corrente per l'anno 2024.

L'articolo prevede, altresì, specifiche misure volte a sostenere i mercati rionali investimenti fondo perduto finalizzati alla innovazione attraverso a all'ammodernamento degli spazi espositivi con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione degli stessi, diversificare le offerte dei prodotti e aumentare l'attrazione per la clientela e il turismo. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Ī	Co.	Descriptions marros	2/2		Saldo	netto o	la fina	nziare		Fabbi	sogno		Inde	bitam	ento n	etto
		Descrizione norma	e/s		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Ī	1	Sostegno al settore fieristico	S	С		10				10				10		
	1	Sostegno ai mercati rionali	S	K	10				10				10			

<u>Al riguardo</u>, premesso che gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, per cui non si sollevano rilievi per i profili di quantificazione, per quanto riguarda lo stanziamento relativo ai mercati rionali, disposto per il 2023, si rinvia alle osservazioni esposte all'articolo 6.

Articolo 34 (Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

La norma istituisce la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo", attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero, al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono fuori dall'Italia prodotti enogastronomici conformi alle migliori tradizioni e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*Italian sounding*. La certificazione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato ed è rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato, sulla base di un disciplinare adottato con decreto interministeriale.

Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

Contestualmente, vengono soppressi i commi da 1144 a 1148 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, relativi alla definizione e promozione di una rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo mentre il comma 1149 che reca una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, e 2023, non risulta abrogato.

Qualora sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare, la certificazione è revocata.

<u>La RT</u>, riferita al testo originario, afferma che la certificazione in esame, essendo rilasciata da un ente certificatore accreditato e basandosi su una tariffa approvata, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo, piuttosto, suscettibile di generare incassi per lo Stato.

Precisa altresì che dall'abrogazione delle norme indicate non derivano potenziali oneri considerato che le stesse non hanno mai trovato attuazione e non è stato adottato il decreto previsto.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto di quanto affermato dalla RT e che gli oneri per il rilascio della certificazione sono a carico dei soggetti interessati richiedenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 35 (Promozione della cucina italiana all'estero)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

A tal fine, può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

Con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo.

Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT descrive la norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare]	Fabbi	sogno)	Inde	bitam	ento	netto		
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Maggiori spese correnti														
Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero		1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			
Minori spese correnti														
Riduzione Tabella A - MASAF		1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto e che l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, reca le necessarie disponibilità.

Articolo 36

(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

La norma integra l'articolo 2, comma 132 della legge n. 662 del 1996¹⁹ prevedendo che ISMEA conceda, nei limiti delle risorse di cui al citato articolo 2, comma 132, della legge n. 662 del 1996 e nel

¹

¹⁹ Il predetto comma prevede che l'ISMEA effettui interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole.

rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui nonché l'importo e la durata massima del finanziamento.

La RT afferma che l'integrazione operata dalla norma amplia la platea dei beneficiari dei mutui a tasso agevolato previsti dall'articolo 2, comma 132, della legge n. 662 del 1996 da parte di ISMEA nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Riguardo i criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento, questi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La RT afferma che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la disposizione di cui al richiamato articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risulta già finanziata con risorse adeguate anche a far fronte al presente aumento della platea dei beneficiari. In ogni caso l'aumento della platea dei beneficiari non determina aumento di oneri a carico della finanza pubblica in quanto, anche prescindendo dal limitato numero di soggetti che, ancorché non preventivabili, si ritiene usufruiranno di tale agevolazione, gli stessi sono esclusi dalla circostanza che le agevolazioni previste potranno essere erogate nell'ambito, e non oltre, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e tenuto conto che la norma prevede un'ulteriore finalizzazione di risorse già stanziate che operano nel limite delle disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 37

(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, nonché per la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e l'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche (II.GG), e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo, sono le seguenti:

a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione

analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

- b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
- c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
 - d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG.;
- e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
- f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

Per le azioni di cui alle lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Le risorse del Fondo, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

Con uno o più decreti interministeriali sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative sopra descritte.

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni in esame hanno lo scopo di fornire supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG. e dei prodotti agroalimentari italiani; a tale finalità è istituito un fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787, di seguito "II.GG.", e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede una serie di azioni funzionali allo scopo che si prefigge la norma (ed in particolare alla tutela giuridica delle II.GG) e per alcune di esse [lettere d), e) ed f)], è prevista la possibilità di coinvolgimento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che, qualora richiesto, sarà a titolo gratuito nell'ambito della collaborazione istituzionale che tale Agenzia è chiamata a prestare.

La RT chiarisce che le Indicazioni geografiche, da un lato, costituiscono uno strumento di valorizzazione dei prodotti che se ne fregiano, dall'altro, una garanzia per il consumatore sull'origine, le caratteristiche e/o la reputazione dei prodotti acquistati che sono ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione. Le azioni descritte al

comma 2 hanno tutte lo scopo di tutelare le indicazioni geografiche pro futuro e per gli effetti che ne derivano le rendono assimilabili ad azioni di investimento. Infatti, la registrazione, così come la presentazione di domande di assegnazione di domini Internet, nonché tutte le altre azioni connesse a migliorare e a favorire la conoscenza delle II.GG. italiane nel mondo, esplicano il loro potenziale non nel breve termine bensì nel medio-lungo periodo, garantendo un rafforzamento della tutela giuridica delle IIGG dei prodotti agroalimentari, necessario per prevenire e superare eventuali conflitti che potrebbero scaturire e sono pertanto qualificabili come investimenti necessari a consolidare e implementare le produzioni nazionali di qualità. La differenziazione delle produzioni basata sull'origine territoriale, valorizzata e ampliata attraverso tutte le azioni prescritte, rientra tra le leve cui le imprese guardano per favorire la penetrazione su nuovi mercati e canali commerciali, nonché per mantenere quote di mercato. L'interesse a rafforzare queste forme di tutela è di fondamentale importanza considerato che l'Italia rappresenta uno dei Paesi "ad alta vocazione di tipicità", inoltre bisogna considerare che il commercio internazionale dei prodotti II.GG, in una prospettiva futura, rappresenterà una quota importante rispetto al commercio totale dei prodotti agroalimentari. Parte delle risorse del fondo sono destinate a finanziare le Camere di commercio all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari, da imprese con sede legale ed operativa in Italia.

Il comma 6 dell'articolo individua la copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo	netto c	la finar	nziare		Fabb	isogno		Ind	ebitam	ento ne	tto
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
]	Maggio	ri spese	corren	ti					
Fondo di supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG. e dei prodotti agroalimentari italiani		2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0	
				corrent	i							
Riduzione Tabella A - MASAF		2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0	

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto e che l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento al coinvolgimento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), che secondo la RT sarà fornito a titolo gratuito, non si formulano osservazioni nel presupposto che tale coinvolgimento si riferisce ad attività che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Agenzia.

Articolo 38 (Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali. Con uno o più decreti interministeriali sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del citato fondo.

Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT descrive la norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo	netto o	da finar	ziare		Fabb	isogno		Ind	ebitam	ento ne	tto
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in co	nto cap	itale										
Fondo ai comuni per infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali		1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0	
Minori spese di cont	o capita	ale										
Riduzione Tabella B - MASAF		1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0	

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto e che l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, reca le necessarie disponibilità.

Articolo 39 (Distretti del prodotto tipico italiano)

La norma istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

I «distretti del prodotto tipico italiano» sono i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto di alcuni criteri indicati dalla norma stessa.

Si prevede inoltre che possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Si stabilisce che a valere sulle risorse del Fondo sono concessi:

- un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del MASAF;
- agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano. Il programma o progetto deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>La RT</u> afferma che oltre agli oneri quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per i quali viene indicata la copertura, la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT precisa che il fondo andrà a finanziare programmi di investimento al pari di quelli oggi finanziati nell'attuale misura c.d. Distretti del cibo. Con riferimento al rapporto tra i distretti del cibo previsti a legislazione vigente e i Distretti del prodotto tipico italiano, evidenzia che il distinguo si sostanzia negli obiettivi da essi perseguiti. In particolare, mentre i primi sono una mera aggregazione territoriale, i secondi, per essere riconosciuti, oltre a soddisfare il requisito di territorialità, devono perseguire l'obiettivo specifico di sviluppo, valorizzazione e promozione di un prodotto tipico locale, soddisfacendo i criteri indicati dalla norma in esame. Tali finalità devono essere inquadrate in un'ottica di investimento in quanto proiettate non ad un risultato immediato, o almeno non solo, quanto piuttosto ad un ritorno di immagine legata a qualità e tipicità del prodotto e del territorio proiettate nel tempo anche in funzione di prospettive di allargamento del mercato di vendita.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base del valore medio del contributo accordato nell'attuale misura c.d. Distretti del cibo²⁰, le cui risorse, su un importo di circa 2 milioni di euro di contributo sono allocate in quota preponderante su investimenti di cui alla Tabella 1A (investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria delle PMI e delle grandi imprese) e alla Tabella 2A (investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli delle PMI e le grandi imprese).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo	netto c	da finan	ziare		Fabb	isogno		Ind	ebitam	ento ne	tto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
	Maggiori spese in conto capitale														
Istituzione Fondo Distretti del prodotto tipico italiano		2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0				
Minori spese in cont	o capita	ale													
Riduzione Tabella B- MASAF		2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0				

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto che la norma prevede l'attribuzione di un contributo a fondo perduto di 20.000 euro per ciascun distretto del prodotto tipico italiano e che tali distretti saranno riconosciuti con apposito decreto ministeriale, andrebbe assicurato che il numero dei distretti riconosciuti sarà in numero tale da rendere idonee le risorse previste dalla presente norma.

Nulla da osservare in merito all'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 40 (Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio, istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità.

Il termine «città di identità» identifica città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.

I comuni in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

²⁰ Istituiti dall'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017 e disciplinati dal DM 22/7/2019.

assumono la denominazione di città di identità. Il decreto definisce anche i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro.

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle norme in parola nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

<u>Il rappresentante del Governo</u>, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati²¹, ha assicurato che le attività di tenuta del registro delle associazioni nazionali delle città di identità saranno svolte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola d'invarianza di cui al comma 5 del presente articolo.

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto che la norma è corredata da una clausola di invarianza finanziaria e che la RT non considera la norma, andrebbero forniti maggiori dettagli circa i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalla norma in esame.

TITOLO V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY

CAPO I PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Articolo 41 (Contrassegno per il made in Italy)

Il comma 1 prevede che con decreto interministeriale, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, sia adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

Il comma 2, ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, consente alle imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, su base volontaria, di apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

Il comma 3 stabilisce che il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 559 del 1966 (con produzione pertanto demandata all'IPZS), ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di

.

²¹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 6 dicembre 2023.

altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Il comma 4 dispone che con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

- a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;
- b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
- c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;
- d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
- e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;
- f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.

Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 esclude l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

<u>La RT</u> afferma che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo, piuttosto, la disposizione suscettibile di generare introiti in favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall'Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti il contrassegno. Si precisa che la disposizione non comporta oneri per il Ministero considerato che l'attività che lo coinvolge nell'adozione di un decreto, insieme ad altri Ministeri, è svolta nell'ambito delle funzioni e compiti già esercitati dall'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Peraltro, non si tratta di individuare un nuovo marchio, ma di scegliere tra quelli che sono già esistenti.

<u>Il rappresentante del Governo</u> durante l'esame in prima lettura²² ha affermato che le amministrazioni interessate provvederanno ai loro adempimenti ricorrendo alle risorse disponibili a legislazione vigente. Si fa infine presente che il Governo ha assicurato che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione a livello UE, in relazione alla loro compatibilità con il diritto e la giurisprudenza dell'UE in materia di contrassegni di provenienza.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, si evidenzia che la relazione tecnica assicura che le disposizioni non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che possono,

-

²² Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio, 6 dicembre 2023.

invece, generare introiti in favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall'Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti. A tale proposito, alla luce della qualificazione presente al comma 3 di carta valori ai sensi della legge recante l'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ricordato comunque che tale ente non è incluso nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, andrebbe confermato che il suddetto Istituto possa stabilire un contributo a carico dei privati pur in assenza di specifiche disposizioni normative e andrebbero chiarite altresì le modalità di riversamento a favore dello Stato.

Articolo 42 (Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

Il comma 1 afferma che la Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.

Il comma 2, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, consente alle regioni di effettuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

Il comma 3 prevede che gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 siano trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che, con decreto, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

Il comma 4 stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43

(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

Il comma 1, per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dispone che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.

Articolo 44 (Associazioni dei produttori)

Il comma 1 permette alle associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 di costituirsi in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.

Il comma 2 prevede che le associazioni dei produttori esercitino i poteri e i compiti seguenti:

- a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
- b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
- c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
- d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Articolo 45 (Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

Il comma 1 stabilisce che il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
- b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
- e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
- f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

Il comma 2 dispone che il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

<u>La RT</u> afferma che gli articoli 42-45 recano misure di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. L'obiettivo è quello di promuovere un'attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici finalizzata al riconoscimento degli stessi. Per quanto concerne l'attività di ricognizione si precisa che gli enti territoriali non sono tenuti a svolgere alcuna attività ampliativa delle funzioni, trattandosi soltanto di una ricognizione di quanto già è in loro possesso, in ragione delle disposizioni regionali che già danno attuazione al riconoscimento della provenienza del prodotto.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 46 (Contributo per la predisposizione del disciplinare)

Il comma 1 concede alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di erogazione del contributo.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 59 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>La RT</u> rappresenta che attualmente in Italia ci sono 583 associazioni di produttori. Pertanto, considerando la partecipazione del 30% delle associazioni e in considerazione di lavori di consulenza approfonditi per ogni prodotto, si prevede una spesa pari a 3 milioni di euro.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

-																
	Co.	Descrizione	e/s	nat		aldo n finan]	Fabbi	sogno)	Inde	bitam	ento 1	netto
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	1	Contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici	s	с		3,00				3,00				3,00		

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

CAPO II NUOVE TECNOLOGIE

Articolo 47 (Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

La norma prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.

Viene istituito presso il Ministero un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dallo European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure.

Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.

Si prevede, infine, che il Ministero conceda alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

- contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy;
- contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono ripartite le risorse disponibili tra le due finalità appena descritte, è determinato l'ammontare del contributo da corrispondere e le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni. Il decreto prevede l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse.

Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

La RT, ribadisce che la norma è volta a sostenerne la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT) quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. Illustra le ragioni strategiche che hanno indotto il Governo a introdurre le norme in esame considerando la tecnologia blockchain come uno dei pilastri che sosterrà il processo innovativo dei prossimi anni. A tal proposito, evidenzia anche che le analisi OCSE, commissionate dal Ministero dello sviluppo economico nel 2020, confermano che la tecnologia blockchain è in rapido sviluppo a livello globale e l'Italia dovrebbe trarre beneficio dai propri vantaggi competitivi per assumere un ruolo di primo piano su scala internazionale. L'Italia dispone di una solida base imprenditoriale e numerose imprese stanno mettendo a punto innovative soluzioni blockchain che potrebbero raggiungere una significativa presenza sul mercato.

Con riferimento all'istituzione di un catalogo nazionale per il censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), per promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite, la RT ribadisce il contenuto delle norme ma non fornisce gli elementi ed i criteri sulla cui base è stata stimata una spesa di 200.000 mila euro per l'anno 2023 e di 50.000 euro a decorrere dal 2024 per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso catalogo.

Per quanto riguarda i restanti fondi, pari a 4 milioni per l'anno 2023 e 26 milioni per l'anno 2024, la RT specifica che il 50 per cento di questi sono destinati a contributi a fondo perduto mentre il restante 50 per cento a finanziamenti a tassi agevolati in base alle disponibilità del fabbisogno netto. La quantificazione delle risorse stanziate tiene conto del fatto che nel 2019 le aziende italiane hanno investito circa 30 milioni di euro in progetti di blockchain, con un incremento del 100 per cento rispetto al 2018 e dunque la somma è rapportata al parametro minimo d'investimento effettuato nel settore.

<u>Il rappresentante del Governo</u>, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che le risorse individuate dal comma 3, necessarie all'istituzione e al funzionamento del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche, rappresentano un limite massimo di spesa e risultano congrue e sufficienti a far fronte alle necessarie attività di creazione e aggiornamento del catalogo medesimo.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	S		ietto d iziare]	Fabbi	sogno)	Inde	bitan	ento	netto
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Contributi per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti (comma 1)	4	26			4	14	12		2	7	6	
Maggiori spese correnti												
Catalogo nazionale Blockchain- istituzione e funzionamento (comma 3)	0,2	0,5			0,2	0,5			0,2	0,5		

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e dal rappresentante del Governo considerato che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa e nel presupposto che la ripartizione dei fondi tra contributi e finanziamenti sia disposta in conformità con quanto specificato dalla relazione tecnica, si formulano le seguenti osservazioni.

Con riferimento alle risorse stanziate per il 2023, si rinvia alle osservazioni svolte all'articolo 6.

Articolo 48 (Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di promuovere e sostenere la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing.

Per le predette finalità, è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse del Fondo.

Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

<u>La RT</u>, afferma che la disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 59, per investimenti a fondo perduto e tasso agevolato (nella misura del 50 per cento) in progetti per l'implementazione di ambienti virtuali.

La RT precisa che la somma quantificata, se si considerano i costi medi di mercato per lo sviluppo di progetti delle nuove tecnologie di transizione digitale, rinvenibili in euro 10.000, e i costi per la realizzazione di spazi e mondi virtuali, quantificabili in media in euro 20.000, è possibile ipotizzare per il 2024 che potranno usufruire dello strumento un numero compreso tra le 250 e le 300 aziende. Per l'attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell'1,5 per cento a valere sui relativi stanziamenti.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo	netto c	la finan	ziare		Fabb	isogno		Ind	ebitamo	ento ne	tto		
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Maggiori spese di conto capitale														
Contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali		5,0				5,0				2,5				

Al riguardo, tenuto conto di quanto precisato dalla RT che il contributo in esame consiste per il 50 per cento in investimenti a fondo perduto e tasso agevolato, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa e che i contributi a tasso agevolato, costituiscono "operazioni finanziarie" ai sensi del SEC 2010 e dunque non impattano sull'indebitamento netto, per cui gli effetti rappresentati nel prospetto riepilogativo appaiono coerenti con le previsioni delle disposizioni in esame.

CAPO III LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Articolo 49 (Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

L'articolo è finalizzato ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza all'esercizio delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 517-quater c.p., riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. A tal fine, si modifica per l'appunto il comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p..

<u>La RT</u> evidenzia che l'articolo detta disposizioni in materia di competenza territoriale a procedere alle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, prevedendo che anche per il reato previsto dall'articolo 517-quater "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e in particolare, la competenza è del procuratore della direzione distrettuale antimafia per le indagini sulle associazioni a delinquere.

Segnala la rilevanza giuridica della modifica che comporta anche la applicabilità agli indiziati del reato di cui all'art. 517-quater c.p. delle misure di prevenzione in forza dell'art. 4, c. 1, lettera b), del decreto legislativo, 06/09/2011 nº 159. Al riguardo, rappresenta che coerentemente alla ratio che affida i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. alla competenza del procuratore distrettuale antimafia, anche la competenza per i procedimenti che abbiano come finalità reato quello di cui all'art. 517-quater c.p., "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" è affidata al pool di magistrati individuati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto che si occupano di indagini sulle associazioni a delinquere per reati di particolare gravità ed eco sociale, i quali già sono provvisti di specifica preparazione nei settori interessati e citati dallo stesso articolo sopra indicato e ai quali verranno distribuiti in maniera equa ed omogenea i carichi di lavoro dal medesimo capo dell'ufficio distrettuale. I predetti procuratori sono, peraltro, già attualmente assistiti da personale ampiamente formato e dispongono delle necessarie strutture e mezzi per espletare le indagini affidate. Evidenzia, pertanto, la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, posto che la norma si limita alla individuazione del soggetto competente a svolgere funzioni che sono già previste a legislazione vigente e che la RT assicura che i procuratori potranno svolgere le attività che ne derivano con le risorse disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Ad ogni modo, premesso che la certificazione di neutralità in RT non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che dovrebbe accompagnarsi ad una RT integrativa recante l'illustrazione dei dati e elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 50 (Misure per la formazione specialistica)

L'articolo conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. In particolare, il Ministro della giustizia potrà inserire i temi segnalati dal Ministro del *made in Italy* nelle linee guida finalizzate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 26 del 2006, alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura.

<u>La RT</u> evidenzia che con l'articolo si prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* abbia la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, con cadenza annuale e specificatamente entro il 31 agosto di ogni anno, i settori del contrasto alla contraffazione che appaiono, anche in base all'esperienza concreta del Dicastero proponente, bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative riservate agli operatori della giustizia.

Si rammenta infatti che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, attribuisce al Ministro della giustizia un qualificato potere di proposta alla Scuola superiore della magistratura, finalizzato a contribuire alla redazione del programma annuale dell'attività didattica rivolta ai magistrati e alla quale possono partecipare anche gli avvocati ed altri operatori del diritto

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili finanziari negativi, rientrando le stesse fra le attività istituzionali della Scuola superiore della magistratura.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 51

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)

L'articolo modifica l'impianto sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente.

In particolare, al comma 1, lettera a), si aggiornano i commi 7, primo periodo, e 7-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2005, al fine di incrementare il minimo della sanzione amministrativa dai 100 euro attualmente previsti a 300 euro applicabile, rispettivamente, per l'acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e per l'introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienti da

Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore.

Il comma 1, alla lettera b) interviene sul comma 8, secondo periodo, per disporre che, qualora la sanzione di cui al comma 7 sia irrogata da organi di polizia locale, le somme siano interamente versate all'ente locale di riferimento anziché ripartite a metà tra l'ente locale e lo Stato come stabilito dalla norma vigente.

Il comma 2 prevede poi che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale evidenzia che l'articolo apporta modifiche all'articolo 1 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge n. 80/2005 e in particolare prevedendo l'inasprimento dell'entità minima delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 7 e 7-bis, nonché una diversa misura delle somme versate per tali sanzioni, che verranno interamente destinate all'ente locale competente e non più proporzionalmente nella misura del 50% all'ente locale e allo Stato.

Alle minori entrate per lo Stato, quantificate in euro 130.100,00 annue a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Si riportano in tabella i dati forniti dal MEF circa l'accertato ed il riscosso riferito al capitolo di entrata relativamente all'annualità 2022

Dati Contabili Ricerca Dati Contabili

Esercizio: 2022	Erario/Regione: E	Solo dati di Bilancio: No	Periodicità: 12° MESE
Livello territoriale: Nazionale	Capitolo/Articolo: 2334 / 00		

	Conto	Competenza			Conto Residui
	AL PERIODO	A TUTTO IL PERIODO	AL PERIODO		A TUTTO IL PERIODO
ACCERTAMENTI	21.877,91	260.200,84			
ACCERTATO	21.877,91	260.200,84			
RESTI DA RIS.				0,00	0,00
VAR. DA RISC.				0,00	0,00
VAR. IN PIU'				0,00	0,00
VAR. IN MENO				0,00	0,00
RISCOSSIONI	21.877,91	260.200,84		0,00	0,00
RISCOSSO	21.877,91	260.200,84		0,00	0,00
RESTI DA VER.					451,33
VAR. DA VERS.				0,00	0,00
VAR. IN PIU'				0,00	0,00
VAR. IN MENO				0,00	0,00
VERSAMENTI	21.877,91	259.200,84		0,00	451,33
DA RISCUOTERE		0,00			0,00
DA VERSARE		1.000,00			0,00

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

C	o.	Let.	Descrizione norma	e/s		S	Saldo r finan	netto d iziare	a		Fabbi	sogno		Inde	ebitam	ento n	etto
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	1	b	Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione	e	EXT		-0,13	-0,13	-0,13		-0,13	-0,13	-0,13		-0,13	-0,13	-0,13

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, si rileva che la norma destina l'importo di sanzioni già vigenti e irrogate da agenti di polizia locale interamente agli enti locali invece di destinarlo per il 50 per cento allo Stato.

A fronte di tale nuova destinazione è valutata una minore entrata tributaria di 131.100 euro che corrisponde alla metà di quanto sarebbe stato riscosso nell'anno 2022 secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal momento che l'onere appare valutato coerentemente con i dati amministrativi forniti dal Governo ²³, non ci sono osservazioni.

Articolo 52 (Modifica all'articolo 517 del codice penale)

L'articolo estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., anche a chi detiene la merce per la vendita.

<u>La RT</u> conferma che con l'articolo in esame vengono apportate modifiche all'articolo 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", inserendo una ulteriore condotta delittuosa alla fattispecie indicata in rubrica.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non scrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa il tenore di mero rilievo ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

A tale proposito, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in sede referente, il rappresentante del Governo ha ribadito che "il profilo temporale degli oneri riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti

Governo ha ribadito che "il profilo temporale degli oneri riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in materia di destinazione dei proventi di sanzioni per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, è coerente con le stime relative all'andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 6 dicembre 2023, pagine 36-37.

Articolo 53

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

L'articolo modifica l'art. 260 c.p.p. in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia.

In particolare, il comma 1 interviene all'articolo 260 del codice di procedura penale, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- <u>alla lettera a)</u> viene sostituito il comma 3-bis prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla disciplina vigente: la possibilità di procedere alla distruzione è subordinata alla sopravvenuta non impugnabilità del decreto di sequestro o di convalida del sequestro; la richiesta di distruzione può essere formulata, oltre che dall'organo accertatore, anche dalla persona offesa; l'autorità giudiziaria può, con provvedimento motivato, disporre che non si proceda alla distruzione qualora la conservazione della merce sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini; il presupposto dell'evidenza della violazione dei divieti va valutato anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci.;
- <u>alla lettera b)</u>, ai punti 1) e 2) si recano alcune modifiche al comma 3-ter del medesimo art. 260 c.p.p. relativo alla distruzione di cose sequestrate nei procedimenti contro ignoti, per cui: si prevede l'obbligo, anziché la facoltà, della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro; si estende l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, anche alle merci usurpative; si esplicita l'obbligo di procedere al prelievo di uno o più campioni (con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p. che prevede la presenza del difensore).

<u>La RT</u> conferma che l'articolo interviene sull'articolo 260 c.p.p. sostituendo il comma 3-bis e modificandone il 3-ter.

In particolare, nella prima parte la disposizione mantiene la formulazione vigente, prevedendo però l'immediata distruzione della merce contraffatta o usurpativa sequestrata senza ricorrere all'impugnazione della misura cautelare reale e quindi accelerando e snellendo l'attività processuale.

Nella seconda parte è prevista la conservazione della merce qualora lo richieda la persona offesa o l'autorità giudiziaria ne ravvisi la necessità ai fini di indagine. Nel comma 3-ter si dispone nell'ambito del procedimento contro ignoti la distruzione della merce contraffatta o usurpativa, salvo la diversa decisione dell'autorità giudiziaria e prelievo di campionatura secondo le formalità stabilite dall'articolo 364 c.p.p.

Al riguardo, evidenzia che la distruzione della merce in esame alleggerisce i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni, ponendo in atto la custodia stessa laddove strettamente necessaria.

Rappresenta l'assenza di profili di onerosità a carico della finanza pubblica, considerata l'immutabilità degli adempimenti descritti negli introducenti commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 c.p.p., mentre evidenzia la maggiore speditezza delle attività procedurali nel corso del procedimento cautelare reale, disponendo la distruzione della merce residua (di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione) senza dover attendere la fase giurisdizionale di primo grado o dei riti alternativi al dibattimento.

La merce sopra descritta, dunque, non viene più affidata in custodia all'Erario per tutto il corso del procedimento penale, ma della stessa viene prelevato solo un campione - con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p. che assicurano all'imputato le necessarie garanzie di notifica ed assistenza alle operazioni da parte del difensore - conservato con finalità probatorie per consentire la conclusione del giudizio e pervenire alla sentenza di condanna o di proscioglimento del prevenuto. Si assicura, infine, che le attività giudiziarie connesse alla distruzione delle merci sopra considerate sono svolte già in maniera consueta e routinaria dal personale assegnato agli uffici giudiziari che proseguiranno negli adempimenti ordinari.

Pertanto, assicura che la disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, ritenuta la natura ordinamentale delle disposizioni, peraltro al più suscettibile di determinare risparmi di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 54

(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)

L'articolo prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati. In particolare, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si aggiunge un ulteriore periodo, con il quale si prevede che, in caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso.

<u>La RT</u> afferma che vengono previste le disposizioni in tema di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni.

La disposizione aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 81, comma 1, delle disp. att. c.p.p., prevedendo che, in tema di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni, l'elenco possa essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e quantificazione. Si tratta di un adeguamento necessario della normativa che descrive le operazioni di verbalizzazione dei beni sequestrati, le quali spesso rallentano le procedure cautelari e procrastinano la custodia dei beni stessi, in quanto richiedono parecchio tempo per la catalogazione minuziosa delle merci, che sono inventariate pezzo per pezzo. La norma, disponendo invece che le stesse merci vengano individuate per quantità e per tipologia, consente uno snellimento delle incombenze e un tempo minore di custodia, soprattutto per tutti quei beni e merci per cui non sia stata proposto

o sia decorso il tempo di proposizione del ricorso in impugnazione del provvedimento cautelare e che, pertanto, sono destinati ad essere distrutti.

Evidenzia gli effetti positivi connessi alla norma in esame che consentirà di alleggerire i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni. Inoltre, anche il personale adibito alla catalogazione dei beni provvederà in maniera più celere ed efficace alle incombenze connesse, così da poter smaltire l'arretrato ed essere destinato ad ulteriori e nuovi adempimenti.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, ritenuta la natura essenzialmente ordinamentale della disposizione e alla luce degli elementi di chiarificazione forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 55 (Operazioni sotto copertura)

L'articolo estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. A tal fine si prevede l'applicabilità per il delitto in esame della circostanza aggravante di cui all'art. 474-ter, secondo comma, concernente la commissione del delitto di contraffazione o in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, nonché della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 517-quinquies, relativa alla collaborazione con l'autorità di polizia o giudiziaria. La stessa disposizione estende altresì l'applicabilità al delitto in esame della confisca obbligatoria e per equivalente disciplinata all'art. 474-bis c.p..

<u>La RT</u> evidenzia che con l'articolo s'interviene sull'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, inserendo anche l'articolo 517-quater c.p. tra le fattispecie delittuose per le quali sono previste attività di cooperazione di polizia giudiziaria per le indagini nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Per quanto concerne la disposizione, possono riprodursi le stesse considerazioni già effettuate riguardo all'articolo 39, cui si rinvia, considerato che sia il pool dei magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia sia lo *staff* di personale a loro disposizione (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia) già si occupano di eseguire le indagini per reati di associazione a delinquere di particolare gravità in collaborazione tra loro e sono specializzati nei vari settori, compreso anche quello inerente la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Assicura, pertanto, la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, premesso che le norme aggiungono all'elenco dei delitti per i quali è possibile operare sotto copertura quello di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi e gli elementi di chiarificazione forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 56

(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

L'articolo prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna

<u>La RT</u> evidenzia che l'articolo detta disposizioni per la revoca o il diniego del permesso di soggiorno collegandoli alla circostanza della condanna per i reati di contraffazione di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

In tal senso, rileva che la norma prevede che si debba tenere conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, nella raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, o per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.

La norma ha carattere ordinamentale e precettivo e come tale non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

Il comma 1, al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e del soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5% dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 59 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024.

<u>La RT</u> afferma che, sulla base delle precedenti esperienze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un'analisi dei costi dei maggiori *mass media* è possibile effettuare la seguente stima:

- uno spot di 30 secondi sulle reti Rai ha un costo medio 300.000 euro;
- uno spot di 30 secondi sulle reti Mediaset ha un costo medio di 200.000 euro;
- una pagina intera del Corriere della sera per una sola ripetizione costa 113.400 euro;
- una pagina interna su Repubblica per una sola ripetizione costa 108.000 euro.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> iniziale degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Со	. Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Fondo per la promozione e comunicazione delle misure in materia di made in Italy	s	c	1	2			1	2			1	2		

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Con riferimento alle risorse stanziate per il 2023, si rinvia alle osservazioni svolte all'articolo 6.

Articolo 58 (Clausola di salvaguardia)

La norma prevede che le disposizioni del presente provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 59 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro:

- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge n. 197 del 2022 (finalizzato al potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di bilancio a legislazione vigente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 95 milioni di euro per l'anno 2024);
- b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT si limita a ribadire il contenuto dell'articolo.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> iniziale degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

C	Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		a)	Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy	S	k	-4	-87			-4	-37	-46	-4	-4	-37	-46	-4
	1	<i>b)</i>	Riduzione Tabella A- MIMIT	S	с	-9,20	-16,68	-0,68	-0,68	-9,20	-16,68	-0,68	-0,68	-9,20	-16,68	-0,68	-0,68
		c)	Riduzione del fondo di conto capitale per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del MIMIT, ai sensi dell'art. 34-ter, c. 5, della L n. 196/2009	S	k	-10				-10				-10			
		d)	Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k						-13				-13		

Al riguardo, in relazione alla copertura di cui alla lettera *a*), andrebbe assicurato che l'utilizzo molto ampio delle risorse disponibili per il 2024 (87 milioni di euro su un totale di 95) non pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Per quanto riguarda il diverso andamento della riduzione del Fondo in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsto dalla disposizione in esame, si rammenta che ciò riflette il differente impatto su tali saldi di finanza pubblica associato alla norma istitutiva del Fondo stesso rispetto a quelli contabilizzati sul saldo netto da finanziare.

Per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera d), premesso che il Fondo oggetto di riduzione presenta a legislazione vigente una dotazione iniziale pari a 382.470.168 euro²⁴, non ci sono osservazioni.

Nulla da osservare in ordine alle coperture di cui alle lettere *b*) e *c*).

In relazione alla compensazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto degli articoli 6, 11, 33, 47 e 57, posto che tali disposizioni prevedono autorizzazioni di spesa per l'anno 2023, alla luce dell'approssimarsi del termine dell'anno, andrebbe considerata la necessità di compensarne l'impatto sul 2024, posto che presumibilmente tali risorse saranno iscritte nel conto dei residui 2023 e concretamente erogate solo nel 2024.

Il disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, prevede per il Fondo in questione una dotazione di bilancio per l'anno 2024 di 292.706.989 euro.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2023 Nota di lettura n. 94

A.S. 927: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 95

A.S. 926: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"

Documentazione di finanza pubblica n.11

Legge di bilancio 2024 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - A.S. 926

" Nota di lettura n. 96

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (Atto del Governo n. 91)

" Nota di lettura n. 97

A.S. 937: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 98

A.S. 923: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 99

A.S. 936: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano"

" Nota di lettura n. 100

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88)

" Nota di lettura n. 101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto del Governo n. 90)

" Nota di lettura n. 102

A.S. 951: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Dic 2023 Nota di lettura n. 103

A.S. 952: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 104

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto del Governo n. 93)

" Nota di lettura n. 105

A.S 955: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli uffici presso la Corte di Cassazione in materia di referendum" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 106

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente – (Atto del Governo n. 97)